



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 7 gennaio 2009

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Ri 1017 /V

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Allegati:

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

Alle Aree centrali

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22

ROMA

(fax 06/47603910)

Alla Confindustria

Viale dell' Astronomia n. 30

(fax 06/5923713)

ROMA

All' E.N.I.

P.le Mattei n.1

ROMA

(fax 06/59825995)

All' Unione Petrolifera

Via del Giorgione n. 129

ROMA

(fax 06/59602925)

All' Assopetroli

Largo dei Fiorentini n. 1

ROMA

(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli

P.za S. Giovanni n.6

FIRENZE

(fax 055/2381793)

All' Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
ROMA
(fax 06/5011697)

All' Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

All' Associazione nazionale
società per azioni
Piazza Venezia n. 11
ROMA
(fax 06/6790487)

Alla Repubblica di S. Marino
Dipartimento finanze
SAN MARINO
(fax 0549/882244)

OGGETTO: Legge 22 dicembre 2008, n. 203. – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

Nel S.O. n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)”.

Si illustrano, di seguito, alcune disposizioni di rilievo per l'attività di questa Agenzia, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 2009, inserite nell'**articolo 2** del testo della legge finanziaria predetta.

Con il **comma 11** viene resa strutturale, a partire dall'anno 2009, l'agevolazione concernente la riduzione del 40% dell'accisa sul gas naturale per gli usi industriali in favore dei soggetti "grandi consumatori" che registrano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (termoelettrici esclusi), di cui all'art. 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

Con il **comma 12** viene, altresì, reso strutturale, a partire dall'anno 2009, l'aumento – previsto dall'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.11.2001, n. 418 - di lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di GPL, delle riduzioni di costo stabilite (rispettivamente nella misura di lire 200 per litro di gasolio e lire 208 per chilogrammo di GPL) dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate, unitamente alla regione Sardegna).

Tale comma, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2009, rende strutturale anche l'aumento, nella misura di 30 lire per ogni chilowattora di calore fornito, del credito di imposta originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del citato decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.11.2001, n. 418.

Con il **comma 13** viene rinnovata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, l'applicazione delle disposizioni, in materia di accisa, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Con il **comma 14** viene confermata, anche per l'anno 2009, l'esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Lo stesso comma, per l'anno 2009, estende il beneficio in questione anche agli oli di origine vegetale impiegati nelle medesime coltivazioni.

Si precisa, al riguardo, che il punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 già prevede l'esenzione dall'accisa degli oli vegetali chimicamente non modificati, utilizzati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Tale esenzione, tuttavia, non è al momento applicabile

poiché la sua efficacia è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (ex art. 1, comma 2, del D. l.vo n. 26/07) ed il relativo iter comunitario, ad oggi, non si è ancora concluso.

Per effetto della previsione in questione, il trattamento degli oli di origine vegetale impiegati nelle coltivazioni sotto serra, seppur limitatamente all'anno in corso, viene equiparato a quello del gasolio avviato all'impiego predetto.

A tal riguardo, ai fini dell'applicazione dell'esenzione in argomento, si ribadisce quanto precisato nella Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 – reperibile nella sezione “Norme doganali” presente sul sito di questa Agenzia all'indirizzo www.agenziadogane.it – in ordine alla necessità che la determinazione dei consumi degli oli vegetali in parola venga effettuata in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del DM 26.02.2002, nelle more dell'eventuale aggiornamento della Tabella allegata al predetto decreto, da parte del competente Dicastero.

Per quanto concerne i presupposti, le modalità e gli adempimenti necessari alla fruizione del beneficio fiscale in questione si fa rinvio a quanto previsto dal DM 14.12.2001, n. 454 in quanto applicabile, tenuto conto che per detti prodotti vegetali non è, al momento, espressamente prevista la denaturazione.

Le Direzioni regionali in indirizzo sono pregate di vigilare sull'esatta attuazione di quanto sopra indicato e di segnalare ogni difficoltà eventualmente riscontrata nella pratica applicazione delle norme di cui si tratta.

per il Direttore dell'Area Centrale a.p.f.
Dr.ssa Rosanna Lanuzza